GOVERNO

ROMA

11/2/1950

SETT.

LA PAROLA AI GIOVANI

Obiezioni di coscienza

E' bene si sappia che molti giovani, quantunque tali, e forse proprio perchè tali sono decisamente contrari all'approvazione di quella piccola quanto terribile leggina sulla quale il Parlamento fra poco sarà chiamato a pronunziarsi. Essa ha trovato per gli onorevoli Calosso e Giordani una paternità e un titolo, «sull'obiezione di coscienza», si compone di quattro articoli ed è accompagnata da una sbrigativa quanto discutibile relazione.

Se il suo primo articolo sarà approvato, tutti coloro che per motivi religiosi o morali non si sentissero di portare le armi, potranno esimersene domandando di essere riconosciuti da un Tribunale militare, quali obiettori di coscienza cioè, secondo l'ironica definizione ufficiale contenuta nella stessa proposta di legge, «uomini che per carattere mentalità ed abitudini di vita posseggono la dignità umana ed il coraggio necessari alla loro non comune professione di fede».

Chi sarà riconosciuto come tale, per il secondo articolo «dovrà essere assegnato in luoghi ove non sia messo in condizioni di uccidere». Chi invece non avrà ottenuto il prescritto riconoscimento, per il solo fatto di averlo chiesto, secondo il terzo articolo, sarà privato del soldo ed adibito ai servizi di maggior rischio sia in pace che in guerra. Per chi poi avesse tentato di ingannare il Tribunale cercando «di salvare la propria vita anzichè quella degli altri» l'articolo quarto prevede la reclusione da uno a cinque anni.

Il principio dell'obiezione di coscienza è sempre stato in tutti i tempi uno dei necessari corollari di un'esagerata interpretazione di quell'atteggiamento dello spirito umano conseguente a talune esigente ideali, pratiche e religiose che va sotto il nome generico di «pacifismo». Motivo che era logico entrasse nel bagaglio del puritanesimo anglo-sassone come conseguenza del rigorismo religioso, morale e teologico del movimento calvinista in terra inglese, ispirato (appunto) al Cristianesimo primitivo. Se però i paesi anglo-sassoni sotto la spinta di talune sètte puritane, ammisero giuridicamente la possibilità dell'obiezione di coscienza, gli effetti deleteri che avrebbero potuto esserne la conseguenza, furono di molto attenuati proprio della stessa dottrina puritana che, applicando alla stirpe anglo-sassone il principio del «popolo eletto», proprio delle comunità calvinistiche, contribuì in definitiva al rafforzamento del sentimento nazionale inglese ed al senso della razza anglo-sassone.

Trasportare l'istituto dell'obiezione di coscienza nella legislazione italiana, anche se rimarrà sempre ispirato ad una errata interpretazione della dottrina cristiana di marca protestante, non troverà tuttodoto chè il puritanesimo restò sempre estraneo alla nostra civiltà. Non entrò nella Penisola nel Rinascimento nè tanto meno vi influì nel Risorgimento.

Esclusi gli effetti positivi non rimarranno che i negativi. Ammettere da noi la possibilità dell'obiezione di coscienza potrà solo contribuire ad un ulteriore indebolimento del già scosso spirito militare e patriottico che invece avrebbe tanto bisogno di essere in tutti i modi vivificato.

Gli on. Calosso e Giordani sono ottimisti quando parlano di un caso su mille, tentando una ipotetica statistica dei probabili obiettori. Oggi Pietro Pinna è un esempio unico, ma domani, se verrà costituito un diritto, nessuno può dirlo. Si ricordi solamente che i comunisti, obiezione di coscienza o meno, hanno già fatto intendere per bocca dei loro uomini più rappresentativi, che mai prenderanno le armi in caso di un eventuale conflitto contro l'Unione sovietica. Ecco un ricco campo ove cogliere gli obiettori di domani. E sarà molto se, solo per esaminare i casi da questi presentati i Tribunali militari non dovranno sedere in permanenza. Ma a parte poi le fedi politiche dei giovani, perchè voler creare a tutti costi delle vere crisi di coscienza non certo determinate da un'errata interpretazione del «non uccidere»?

A spingere molti giovani ad obiettare, potranno a volte essere ben più pressanti motivi di ordine economico e familiare, rendendo preferibile la posizione, certo non gloriosa, di imboscato all'abbandono senza aiuto delle proprie famiglie. E con questo non si vuol tacciare di codardia nessuno. E' la conseguenza dell'ultima guerra, della confusione di valori che ne è derivata e del non più chiaro significato di alcune parole che completano l'opera loro.

E su quali elementi il Tribunale militare dovrà fondarsi per riconoscere o meno la qualità di obiettore? La proposta di legge, secondo la relazione, non ne parla per concedere ai giudici un largo margine di discrezionalità e anche per lasciare la cosa «allo stato sperimentale» quasi che in Italia fra riforme mai congegnate, ordinamento regionale ed altro, di esperimenti falliti in partenza non se ne avesse abbastanza.

Ad ogni modo se il Parlamento non ritenesse sufficienti le ragioni etiche e pratiche che consigliano di respingere una norma del genere, dovrà seriamente esaminarne la costituzionalità.

L'art. 52 della costituzione dichiara: «La difesa della Patria è sacro dovere dei cittadini» e continua: «Il servizio militare è obbligatorio nei limiti stabiliti dalla legge». In sede di discussione nell'Assemblea Costituente l'on. Caporali, come risulta dai verbali, propose un emendamento che aggiungesse: «Sono esentati dal portare le armi coloro i quali obiettino ragioni filosofiche o religiose di coscienza». E' il parente prossimo della proposta Calosso-Giordani. Contro l'emendamento si pronunziò il relatore Umberto Merlin ricordando come in Italia non esistesse un movimento tale di obiettori che facesse ritenere opportuna l'introduzione della norma nella Costituzione, facendo anche presente che per i sacerdoti possibilità del genere erano largamente concesse dagli articoli 13, 14 e 15 del Concordato. L'emendamento così fu respinto.

In un'interpretazione del testo costituzionale nel suo spirito, alla luce della volontà dei costituenti è palese l'incostituzionalità della proposta Calosso-Giordani. La difesa della Patria definita costituzionalmente «sacro dovere del cittadino» non può essere con una semplice legge ordinaria declassata al rango di una attività cui in un modo o nell'altro ci si può comodamente esimere.

Ma se i legislatori si vorranno ispirare alle condizioni personali ed alle stranezze dei singoli, il danno che in seguito ne potrà venire sarà anche maggiore. Se contro qualsiasi argomentazione di buon senso la legge sull'obiezione di coscienza dovesse trovare posto nella nostra legislazione positiva, sarebbe segno che si stà percorrendo l'ultimo tratto di una pericolosa china già intrapresa. Se oggi sarà riconosciuto un presunto diritto alla diserzione, nessuna meraviglia domani quando qualcuno pretenderà la codificazione di quello al tradimento.

GIOVANNI MAMMUCCARI